

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2241)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

dal Ministro del Tesoro

(GORIA)

e dal Ministro dell'Interno

(SCALFARO)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

e col Ministro delle Finanze

(VISENTINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MARZO 1987

Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 55,
recante provvedimenti urgenti per la finanza locale

ONOREVOLI SENATORI. — Il 31 dicembre 1986 è scaduta la normativa concernente i trasferimenti di risorse finanziarie dallo Stato agli enti locali.

Il Governo ha già presentato al Parlamento il disegno di legge sull'ordinamento organico della finanza locale, attualmente all'esame del Senato della Repubblica (atto Senato n. 1580). Poichè al 31 dicembre 1986 tale provvedimento non era stato ancora approvato il Governo ha emanato il decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 922, per assicurare le risorse finanziarie per un trimestre e gli investimenti per l'intero anno. Tale decreto è stato discusso nelle linee generali dalla competente Commissione del Senato.

Il decreto-legge decade col 1° marzo 1987 ed il Governo presenta un nuovo provvedimento che, diversamente da quello precedente, disciplina la normativa finanziaria per l'intero anno.

In particolare con l'articolo 1, tenuto conto dell'impossibilità di rispettare i termini normali per la predisposizione, la deliberazione ed il controllo dei bilanci di previsione, si stabilisce al 31 maggio 1987 il termine per la deliberazione dei bilanci 1987, modificando conseguentemente tutti gli altri termini ad essa connessi. Si richiamano anche le procedure di controllo previste dalla precedente normativa.

L'articolo 2 disciplina l'iscrizione nei bilanci locali delle somme relative all'espletamento delle funzioni trasferite col decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

Con l'articolo 3 vengono determinati nel loro ammontare complessivo i fondi con i quali lo Stato concorre al finanziamento degli enti locali, distinguendoli in fondo ordinario, fondo perequativo, fondo per lo sviluppo degli investimenti.

L'articolo 4 fissa le modalità e i tempi per l'erogazione del contributo ordinario. I con-

tributi ordinari di comuni e province sono sostanzialmente ridotti rispettivamente del 4,70 per cento e del 5 per cento e le quote affluiscono ai fondi perequativi.

L'articolo 5 regola la ripartizione del fondo perequativo. Per le province si verifica l'inserimento di due nuovi parametri di ripartizione: la popolazione di età compresa tra i 15 e i 19 anni e la superficie. Sono confermati i parametri popolazione, lunghezza delle strade provinciali e l'inverso del reddito provinciale.

Per i comuni viene confermata l'applicazione integrale di parametri obiettivi e il meccanismo viene adeguato inserendo il fattore montanità, secondo la metodologia definita dalla commissione di ricerca sulla finanza locale. Anche per i comuni si fa riferimento all'inverso del reddito provinciale.

Il fondo perequativo per le province è costituito dalle risorse attribuite a tale titolo per il 1986, dalle risorse provenienti dalla riduzione del 5 per cento del contributo ordinario e dalle risorse aggiuntive connesse all'incremento (+ 4 per cento) dei trasferimenti correnti riconosciuti per il 1987.

Il fondo perequativo ammonta per i comuni a complessive lire 2.971 miliardi ed è composto dalle risorse attribuite a tale titolo per il 1986, dalle risorse provenienti dalla riduzione del 4,70 per cento e dalle risorse aggiuntive connesse all'incremento (+ 4 per cento) dei trasferimenti correnti riconosciuti per l'anno 1986. La suddetta riduzione del 4,70 per cento discende dall'attribuzione a titolo di fondo perequativo, anzichè a titolo di contributo ordinario, della quota di trasferimenti ordinari di competenza del 1986 erogata nel 1987, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 318 del 1986.

All'interno del fondo perequativo l'importo di lire 200 miliardi è ripartito tra i comuni il cui contributo per abitante, ordinario e perequativo, è inferiore all'80 per cento della

media nazionale della classe demografica di appartenenza. Il metodo di riparto è identico a quello adottato per il fondo perequativo.

L'articolo 6 disciplina la contrazione dei mutui nell'anno 1987 da parte degli enti locali e l'intervento statale sui mutui stessi secondo misure e criteri analoghi a quelli stabiliti per i mutui 1986. I contributi erariali sono determinati calcolando, per i mutui contratti nell'anno 1987, una rata di ammortamento costante annua posticipata con interesse del 7,5 per cento, anziché del 9 per cento, come avveniva nel 1986, in relazione alla diminuzione apportata, con decorrenza al 13 gennaio 1987, al tasso di interesse praticato dalla Cassa depositi e prestiti.

Con l'articolo 7 il Ministero dell'interno è autorizzato ad assegnare alle comunità montane i mezzi ordinari di finanziamento. È inoltre prevista, al fine di superare il contenzioso in atto sulla individuazione delle comunità montane tra gli enti locali, la disciplina dei contributi assicurativi, assistenziali e previdenziali delle comunità stesse.

L'articolo 8 disciplina gli investimenti delle comunità montane e stabilisce per la contrazione dei mutui modalità analoghe a quelle fissate per comuni e province. Viene inoltre confermata l'assegnazione alle comunità montane di risorse destinate al perseguimento delle finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93.

L'articolo 9 regola l'accesso al credito da parte degli enti locali, mentre l'articolo 10 disciplina l'attività della Cassa depositi e prestiti. La normativa è sostanzialmente uguale a quella del 1986.

L'articolo 11 aumenta dal 32 al 40 per

cento il limite minimo di copertura dei costi per i servizi pubblici a domanda individuale.

L'articolo 12 conferma, anche per il 1986, le disposizioni recate per gli anni precedenti in materia di aliquote Invim, le quali continuano pertanto ad essere applicate nella misura massima.

L'articolo 13 incrementa da lire 150 a lire 250 il diritto speciale per la benzina a favore del comune di Livigno.

Con l'articolo 14 i comuni e le province hanno la facoltà di aumentare, entro limiti prefissati, l'addizionale sui consumi dell'energia elettrica.

L'articolo 15 prevede l'aumento del 10 per cento delle tasse sulle concessioni comunali.

L'articolo 16 obbliga gli enti locali ad aumentare le tariffe degli acquedotti per coprire almeno l'80 per cento dei costi di gestione.

L'articolo 17 dispone, per il personale della Direzione generale degli istituti di previdenza, la proroga sino al 31 marzo 1988 delle prestazioni di lavoro straordinario nei limiti già autorizzati a tutto il 31 dicembre 1986; il relativo onere è a carico dei bilanci delle casse pensioni degli istituti di previdenza.

La proroga è intesa a fronteggiare, nelle more dell'assunzione del personale di cui alla legge 7 agosto 1985, n. 428, le numerose incombenze connesse alle prestazioni previdenziali.

L'articolo 18, infine, disciplina la copertura finanziaria del provvedimento.

Il presente decreto viene ora sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 2 marzo 1987, n. 55, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 2 marzo 1987, n. 55, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1987 ().*

Provvedimenti urgenti per la finanza locale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'operatività degli enti locali in attesa del perfezionamento del disegno di legge organico di finanziamento dei medesimi enti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e dell'interno, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

TITOLO I

BILANCI, TRASFERIMENTI E MUTUI

Articolo 1.

(Bilancio)

1. Per la predisposizione, la deliberazione ed il controllo dei bilanci dei comuni e delle province si applicano le disposizioni dell'articolo 1-*quater* del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.

2. Per l'anno 1987, il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunità montane è fissato al 31 maggio 1987. Di conseguenza, restano modificati gli altri termini per gli adempimenti connessi a tale deliberazione ai sensi del comma 1.

(*) V. anche i successivi Avvisi di rettifica pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1987 e in quella n. 58 dell'11 marzo 1987.

Articolo 2.

(Trasferimenti delle regioni)

1. Qualora non sia intervenuta, entro il 30 aprile 1987, diversa indicazione da parte delle regioni, i comuni e le province sono autorizzati a prevedere nei loro bilanci per l'anno 1987 importi corrispondenti a quelli ricevuti per l'anno 1986, maggiorati del 4 per cento, per il finanziamento delle spese attinenti alle funzioni già esercitate dalle regioni e ad essi attribuite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Articolo 3.

(Finanziamento degli enti locali e delle comunità montane)

1. Per l'anno 1987 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci dei comuni, delle province e delle comunità montane con i seguenti fondi:

a) fondo ordinario per la finanza locale in misura pari alle erogazioni autorizzate ai sensi del comma 1 del successivo articolo 4;

b) fondo perequativo per la finanza locale determinato in lire 2.552 miliardi, di cui lire 2.131 miliardi per i comuni e lire 421 miliardi per le province. La quota del fondo perequativo per le province è comprensiva dell'importo corrispondente alla riduzione apportata ai contributi ordinari secondo il criterio di cui al successivo articolo 4, comma 1, lettera a). La quota del fondo perequativo per i comuni è maggiorata di lire 840 miliardi;

c) fondo per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province pari ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1986. Detto fondo è maggiorato, per i mutui contratti nell'anno 1987, di lire 1.050 miliardi, di cui lire 935 miliardi per i comuni e lire 115 miliardi per le province;

d) fondo ordinario per il finanziamento delle comunità montane per un ammontare di lire 40 miliardi.

Articolo 4.

(Fondo ordinario per la finanza locale)

1. A valere sul fondo ordinario per la finanza locale di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera a), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere per l'anno 1987:

a) a ciascuna provincia un contributo pari all'ammontare delle somme spettanti per l'anno 1986 ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, ridotto del 5 per cento. L'importo complessivo della detrazione confluisce nel fondo perequativo;

b) a ciascun comune un contributo pari all'ammontare delle somme spettanti per l'anno 1986, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto-

legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, al netto delle somme la cui erogazione è stata rinviata al 1987 ai sensi dello stesso articolo 4, comma 4.

2. Ferma restando l'erogazione del contributo stabilito con l'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 922, il residuo contributo spettante a ciascun comune e a ciascuna provincia, per l'anno 1987, è corrisposto in parti uguali in tre rate entro il 30 aprile, il 31 luglio ed il 31 ottobre 1987.

3. L'erogazione della quarta rata resta subordinata all'inoltro al Ministero dell'interno, entro il 30 giugno 1987, della certificazione del bilancio di previsione e della certificazione del conto consuntivo del penultimo anno precedente. Le certificazioni sono firmate dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista. Copia dei predetti certificati, relativi alle province e ai comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti, è trasmessa dal Ministero dell'interno ai Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e alla Corte dei conti - Sezione enti locali.

4. Le modalità delle certificazioni sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto coi Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia, entro il 30 aprile 1987.

5. Il certificato del bilancio è allegato al bilancio di previsione e trasmesso con questo al competente organo regionale di controllo, il quale è tenuto ad attestare che il certificato stesso è regolarmente compilato e corrispondente alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo. Entro dieci giorni dall'avvenuto esame del bilancio, il medesimo organo inoltra il certificato, con le modalità stabilite nel decreto ministeriale di cui al comma 4, al Ministero dell'interno e ne restituisce un esemplare all'ente.

Articolo 5.

(Fondo perequativo per la finanza locale)

1. A valere sul fondo perequativo per la finanza locale di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera *b*), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna provincia un contributo perequativo calcolato, ripartendo il fondo per la quota attribuita alle province, come segue:

a) per il 20 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione secondo gli ultimi dati pubblicati dall'ISTAT;

b) per il 20 per cento in proporzione alla popolazione di età compresa tra i 15 ed i 19 anni residente alla data dell'ultima rilevazione dell'ISTAT;

c) per il 20 per cento in proporzione alla lunghezza delle strade provinciali, quali risultano al Ministero dei lavori pubblici;

d) per il 10 per cento in proporzione alle dimensioni territoriali delle province, quali risultano all'ISTAT;

e) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna provincia, come indicata alla precedente lettera *a*), moltiplicata

per il reciproco del reddito medio *pro capite* della provincia stessa, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione.

2. A valere sul fondo perequativo di lire 2.131 miliardi di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera *b*), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere:

a) una quota pari a lire 1.931 miliardi a tutti i comuni secondo i seguenti criteri:

1) per l'80 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT, ponderata con un coefficiente moltiplicatore compreso tra il minimo di 1 ed il massimo di 2, in corrispondenza della dimensione demografica di ciascun comune. Il coefficiente moltiplicatore è ulteriormente ponderato con il parametro 1,06 per i comuni parzialmente montani, con il parametro 1,12 per i comuni interamente montani, purchè il coefficiente massimo non sia nel complesso superiore a 2. La caratteristica di montanità è quella fissata per legge. A tal fine è definita, secondo la metodologia esposta nel rapporto redatto dalla commissione di ricerca sulla finanza locale, la funzione di secondo grado nel logaritmo della popolazione residente, i cui parametri sono calcolati mediante interpolazione con il criterio statistico dei minimi quadrati delle medie *pro capite* delle spese correnti dei vari servizi dei comuni appartenenti alla stessa classe demografica. La spesa corrente è quella risultante dal certificato del conto consuntivo 1983 dei comuni che nelle varie classi demografiche hanno un comportamento omogeneo di produzione dei servizi, senza tener conto delle spese per ammortamento dei beni patrimoniali, per interessi passivi, per fitti figurativi e per altre poste correttive e compensative delle entrate. Le classi demografiche sono così definite: meno di 500 abitanti, da 500 a 999, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, da 20.000 a 59.999, da 60.000 a 99.999, da 100.000 a 249.999, da 250.000 a 499.999, da 500.000 a 1.499.999, da 1.500.000 e oltre;

2) per il 20 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune moltiplicata per il reciproco del reddito medio *pro capite* della provincia di appartenenza, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione;

b) una quota pari a lire 200 miliardi tra i comuni il cui contributo *pro capite*, ordinario e perequativo, spettante per l'anno 1986 — ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 5, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488 — risulti pari o inferiore all'80 per cento della media nazionale dei contributi ordinari e perequativi della classe demografica di appartenenza. La ripartizione è effettuata secondo i criteri di cui alla precedente lettera *a*), punti 1 e 2.

3. I contributi perequativi sono integralmente corrisposti entro il 31 maggio 1987, previo consolidamento del contributo perequativo assegnato nell'anno 1986.

4. L'importo di 840 miliardi di lire di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera *b*), è ripartito dal Ministero dell'interno tra ciascun comune secondo i criteri di cui al precedente comma 2, lettera *a*), ed è corrisposto entro il 31 maggio 1987.

Articolo 6.

(Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali)

1. A valere sul fondo di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera *c*), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere ai comuni ed alle province contributi per le rate di ammortamento dei mutui per investimenti, calcolati come segue:

a) per i mutui contratti negli anni 1986 e precedenti secondo i criteri previsti dall'articolo 6 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488. La rideterminazione del contributo erariale per i mutui contratti negli anni 1983 e precedenti, di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, deve intendersi effettuabile a decorrere dalla prima annualità o semestralità di ammortamento. Il contributo erariale è altresì esteso, se dovuto sulla base della legge, con analoga decorrenza, anche per i mutui relativi allo stesso periodo, non compresi nelle certificazioni degli enti locali;

b) per i mutui assunti dai comuni nell'anno 1987 entro il limite massimo di lire 14.327 per abitante maggiorato di lire 13 milioni, lire 15 milioni, lire 18 milioni, lire 20 milioni, lire 22 milioni e lire 25 milioni, rispettivamente, per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999 e da 10.000 a 19.999, secondo i dati al 31 dicembre 1984 dell'ISTAT;

c) per i mutui assunti dalle province nell'anno 1987 in misura pari a lire 2.048 per abitante, secondo i dati al 31 dicembre 1984 dell'ISTAT.

2. I comuni e le province possono utilizzare le quote attribuite ai sensi del precedente comma 1, lettere *b*) e *c*), anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione.

3. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili, per quelli di cui al comma 1, lettere *a*), secondo e terzo periodo, *b*) e *c*), con la presentazione entro il termine perentorio del 28 febbraio 1988 di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Fermo restando il limite del 25 per cento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, i contributi sono determinati calcolando, per i mutui contratti nell'anno 1987, una rata di ammortamento costante annua, posticipata, con interesse del 7,5 per cento e con le stesse detrazioni operate sui mutui contratti negli anni 1986 e precedenti. Ove dovessero mutare le condizioni del mercato finanziario, la misura del tasso d'interesse sarà adeguata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno.

4. Continuano ad applicarsi per i mutui contratti nell'anno 1987 le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488.

5. Sulla base delle certificazioni di cui all'articolo 4, comma 3, il Ministero del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito delle proprie competenze, effettua verifiche sullo stato di attuazione delle spese di investimento con riferimento agli enti tenuti a redigere il bilancio pluriennale ed alle relative aziende autonome e speciali.

Articolo 7.

(Fondo ordinario per le comunità montane)

1. A valere sul fondo ordinario per il finanziamento delle comunità montane, di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera d), il Ministero dell'interno assegna una quota di lire 40 milioni a ciascuna comunità montana, al netto del contributo stabilito con l'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 922. La restante disponibilità del fondo viene ripartita tra le comunità montane in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT.

2. L'erogazione del residuo contributo spettante è subordinata alla presentazione, entro il 30 giugno 1987, ai Ministeri dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, di apposita certificazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo del penultimo anno precedente, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto coi Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentita l'Unione nazionale comuni comunità enti montani entro il 30 aprile 1987. Alla erogazione del residuo contributo provvede il Ministero dell'interno entro il 31 luglio 1987.

3. Ai fini assicurativi, assistenziali e previdenziali le comunità montane devono intendersi equiparate ai comuni.

Articolo 8.

(Investimenti delle comunità montane)

1. Le comunità montane sono autorizzate a contrarre mutui per l'acquisizione di terreni montani e per il loro rimboschimento.

2. Nessun mutuo può essere contratto se l'importo degli interessi di ciascuna rata di esso, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, supera il 25 per cento delle entrate delle comunità montane relative ai primi due titoli del bilancio di previsione dell'anno in cui viene deliberata l'assunzione del mutuo.

3. Ai mutui contratti dalle comunità montane si applicano le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9.

4. Ai fini del rilascio delle delegazioni di pagamento, a valere sulle entrate afferenti ai primi due titoli del bilancio delle comunità montane,

si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

5. È autorizzata la spesa di lire 157 miliardi per l'anno 1987, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93.

6. L'accollo, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, da parte dei comuni dei mutui contratti dalle comunità montane per opere pubbliche di competenza degli enti locali non costituisce, per le comunità stesse, sopravvenienza attiva ai fini delle imposte sul reddito.

7. Gli interessi passivi relativi ai mutui oggetto dell'accollo, di cui al comma 6, originariamente contratti dalle comunità montane, non possono da queste essere dedotti ai fini della determinazione del reddito complessivo.

Articolo 9.

(Disposizioni sui mutui agli enti locali)

1. I comuni, le province e loro consorzi non possono stipulare contratti di mutuo con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti se non dopo che la Cassa stessa abbia manifestato la propria indisponibilità alla concessione del mutuo. Tale divieto non si applica ai mutui da assumere con la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e con l'Istituto per il credito sportivo. La Cassa depositi e prestiti deve comunicare la propria indisponibilità entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione della richiesta. La mancata risposta, trascorso tale termine, equivale a dichiarazione di indisponibilità.

2. I contratti di mutuo di cui al presente articolo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:

a) ammortamento per periodi non inferiori a cinque anni, ove non diversamente previsto con il decreto di cui al comma 3, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto;

b) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;

c) indicare esattamente la natura della spesa da finanziare col mutuo e ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dare atto dell'intervenuta approvazione del progetto esecutivo, secondo le norme vigenti al momento della deliberazione dell'ente mutuatario;

d) prevedere l'erogazione del mutuo in base ai documenti giustificativi della spesa, ai sensi dell'articolo 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, ove disposizioni legislative non dispongano altrimenti.

3. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, determina periodicamente le condizioni massime applicabili ai mutui da concedere agli enti locali territoriali o altre modalità tendenti ad ottenere una uniformità di trattamento.

4. Per le aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843,

alla copertura delle perdite di gestione si provvede mediante la contrazione di mutui la cui annualità di ammortamento è a carico dell'ente proprietario.

Articolo 10.

(Mutui con la Cassa depositi e prestiti)

1. Il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti determina l'ammontare dei mutui che reputa potranno essere concessi dall'istituto sulla base delle stimate disponibilità finanziarie, assicurando in ogni caso il 50 per cento dei fondi agli enti del Mezzogiorno.

2. Per l'anno 1987 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, assicurando un minimo di lire 100 milioni ad ogni ente, fino all'importo complessivo di lire 600 miliardi, mutui ventennali per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature ed impianti di depurazione. L'onere di ammortamento è assunto a carico del bilancio dello Stato. La somma messa a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti dovrà essere impegnata entro e non oltre il 30 novembre del secondo anno successivo all'assegnazione, a pena di decadenza.

3. La Cassa depositi e prestiti, nell'ambito delle proprie disponibilità, riserva un importo complessivo di 500 miliardi di lire per il finanziamento della costruzione, ampliamento, armamento e acquisizione del materiale rotabile delle ferrovie metropolitane dei comuni di Roma, Milano, Torino, Napoli, Genova e Bologna. Nell'ambito della disponibilità che la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro può impiegare per mutui agli enti locali, ai sensi delle vigenti disposizioni, il 10 per cento di detta disponibilità è riservato alle finalità prima indicate.

4. Nell'ambito delle somme messe a disposizione degli enti locali, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a riservare la quota del 25 per cento per la concessione di mutui relativi ad opere previste in piani o programmi approvati sulla base delle legislazioni regionali, che prevedano la partecipazione degli enti locali o delle loro associazioni e per le quali venga assegnato un contributo regionale in capitale o in annualità non inferiore al 5 per cento della spesa.

5. Le regioni devono provvedere all'approvazione dei piani o programmi di cui al comma 4 entro il 31 maggio 1987. Gli enti locali devono inoltrare le richieste di finanziamento alla Cassa depositi e prestiti sulla base di progetti esecutivi approvati, entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

6. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai consorzi composti da enti locali e da altri enti pubblici purchè questi ultimi non siano in posizione maggioritaria.

Articolo 11.

(Servizi pubblici a domanda individuale)

1. Il costo complessivo dei servizi pubblici a domanda individuale deve essere coperto in misura non inferiore al 40 per cento. Per i comuni

terremotati dichiarati disastri o gravemente danneggiati la predetta percentuale può essere ridotta fino alla metà.

TITOLO II

DISPOSIZIONI FISCALI E VARIE

Articolo 12.

(Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili)

1. Per l'anno 1987 le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili si applicano, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

Articolo 13.

(Diritto speciale per la benzina per il comune di Livigno)

1. La misura di lire 150 al litro per la benzina, a favore del comune di Livigno, stabilita dall'articolo 3, lettera a), della legge 1° novembre 1973, n. 762, e da ultimo rideterminata dall'articolo 38 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, è elevata a lire 250 al litro con effetto dal 1° giugno 1987.

Articolo 14.

(Addizionale sul consumo dell'energia elettrica)

1. A decorrere dalle bollette e fatture emesse dall'impresa distributrice dell'energia elettrica dal 1° marzo 1987 e comprendenti tra i mesi indicati quello di aprile 1987, le misure dell'addizionale di lire 13, lire 5,5 e lire 5,5 di cui all'articolo 15 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, sono aumentate rispettivamente a lire 14, lire 6 e lire 6.

2. I comuni e le province che abbiano già deliberato, nel termine prescritto dal detto articolo 15, l'istituzione dell'addizionale per l'anno 1987 devono deliberare l'aumento di cui al comma 1 entro il 31 marzo 1987. La deliberazione è immediatamente esecutiva ed irrevocabile e deve essere comunicata all'impresa distributrice dell'energia elettrica entro lo stesso termine del 31 marzo 1987. Qualora la deliberazione di aumento non venga adottata entro il 31 marzo 1987 l'addizionale continua ad applicarsi, per l'anno 1987, nelle misure vigenti al 1° gennaio 1987.

3. Per i comuni e le province che non abbiano deliberato l'istituzione dell'addizionale per l'anno 1987 nel termine prescritto dal richiamato articolo 15, la deliberazione, in caso di esercizio della facoltà, deve essere

adottata e comunicata all'impresa distributrice dell'energia elettrica entro il 31 marzo 1987. La deliberazione ha effetto dalle bollette e fatture indicate nel comma 1.

Articolo 15.

(Tasse sulle concessioni comunali)

1. Le tasse sulle concessioni comunali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, e successive integrazioni e modifiche, sono aumentate del 10 per cento. I nuovi importi sono arrotondati alle 500 lire superiori. Gli aumenti si applicano alle tasse sulle concessioni comunali il cui termine ultimo di pagamento scade a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. I versamenti integrativi dovuti per gli aumenti di cui al comma 1 possono essere effettuati, senza applicazioni di sanzioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 16.

(Tariffe degli acquedotti)

1. Le tariffe degli acquedotti degli enti locali, gestiti in economia o mediante azienda speciale, devono, dall'anno 1987, assicurare la copertura di almeno l'80 per cento di tutti i costi di gestione, comprese le spese di personale, per beni, servizi e trasferimenti e per gli oneri di ammortamento dei mutui che per gli stessi sono stati contratti sia direttamente dall'ente gestore o dall'azienda, sia dagli enti proprietari o consorziati. Il consiglio dell'ente delibera, nella stessa seduta in cui approva il bilancio annuale, l'adeguamento della tariffa in relazione alla quantità di acqua effettivamente erogata nell'esercizio precedente.

2. Le deliberazioni delle tariffe sono allegate dall'ente gestore o proprietario al conto consuntivo dell'esercizio di competenza.

3. I comitati provinciali prezzi verificano che le tariffe deliberate dagli enti locali corrispondano a quanto sopra stabilito e ne dispongono direttamente la rettifica ove riscontrino difformità in difetto od in eccesso rispetto ai limiti stabiliti ai precedenti commi.

Articolo 17.

(Prestazioni di lavoro straordinario del personale degli Istituti di previdenza sociale)

1. Fino alla data di assegnazione delle unità di personale di cui all'articolo 6, terzo comma, della legge 7 agosto 1985, n. 428, e, in ogni caso, non oltre il periodo 1° gennaio 1987-31 marzo 1988, nei confronti del personale comunque addetto ai servizi degli Istituti di previdenza è confermata, in deroga alle vigenti disposizioni, l'autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario contenuta nel comma 5 dell'articolo 25

del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

2. Le prestazioni di lavoro oltre il normale orario di servizio potranno essere richieste, anche con il sistema del cottimo, sulla base di criteri da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

3. La spesa relativa ai compensi per lavoro straordinario connessa con le sopraindicate prestazioni è posta a carico dei bilanci delle casse pensioni degli Istituti di previdenza.

Articolo 18.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 22.112.000 milioni per l'anno 1987 e lire 1.100.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede:

a) quanto a lire 21.955.000 milioni per l'anno 1987 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando gli specifici accantonamenti riguardanti «Disposizioni finanziarie per i comuni e le province (comprese comunità montane)» e «Contributo aggiuntivo in favore degli enti locali»;

b) quanto a lire 157.000 milioni per l'anno 1987 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento riguardante «Contributi in favore delle comunità montane»;

c) quanto a lire 1.100.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989 utilizzando le proiezioni per gli stessi anni 1988 e 1989 dell'accantonamento «Concorso statale per mutui contratti dagli enti locali per finalità di investimento» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 19.

(Sanatoria)

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 922.

Articolo 20.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1987.

COSSIGA

CRAXI — GORIA — SCALFARO — ROMITA —
VISENTINI

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI